DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

in conformità con la decisione 94/4/CE del Consiglio che definisce gli Stati Uniti d'America quale paese alle cui imprese od altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori

(94/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori [1],

vista la decisione 94/4/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America [2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che nella suddetta decisione gli Stati Uniti d'America sono designati come paese che deve beneficiare della tutela in base alla direttiva 87/54/CEE;

considerando che la tutela per le persone fisiche è incondizionata, mentre la tutela per le società e le altre persone giuridiche è subordinata alla condizione che le società e le altre persone giuridiche comunitarie beneficino della tutela nel paese in questione;

considerando che in virtù della decisione 94/4/CE la Commissione è tenuta a determinare che gli Stati Uniti e i territori in questione soddisfano la suddetta condizione e a darne comunicazione agli Stati membri;

considerando che negli Stati Uniti d'America, in base a decreti provvisori a norma dell'articolo 914 del Semiconductor Chip Protection Act del 1984, la tutela è disponibile senza soluzioni di continuità fino al 1° luglio 1994 ai proprietari di « mask words » (topografie di semiconduttori) che sono cittadini, domiciliati o autorità sovrane degli Stati membri della Comunità europea e che, pertanto, gli Stati Uniti soddisfano la condizione di reciprocità necessaria per la tutela delle società e delle altre persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/4/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati Uniti d'America soddisfano la condizione per la tutela delle società e delle altre persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/4/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio al 1° luglio 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Membro della Commissione

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.
[2] GU n. L 6 dell'8. 1. 1994, pag. 23.